




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto di Istruzione Superiore "C. Rosatelli"
Liceo Scientifico Scienze Applicate:
Quinquennale - Quadriennale
Istituto Tecnico Tecnologico:
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica e Elettrotecnica –
Meccanica, Meccatronica ed Energia - Costruzione Ambiente e Territorio
Istituto Professionale:
Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale -
Manutenzione e Assistenza Tecnica Sezione per Adulti e Casa Circondariale

Regolamento d'Istituto per l'uso dei Sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nella didattica, nei servizi e nell'organizzazione scolastica

(Ai sensi Legge 23 settembre 2025, n. 132; Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act), del GDPR e delle linee guida del ministero dell'istruzione e del merito)

Delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 12/05/2026

Sommario

PREMESSA	3
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Definizioni	4
Art 3 -Ambito di applicazione	4
Art. 4 – Principi generali	5
TITOLO II – Utilizzo dei sistemi I.A.	5
Art. 4.0 - Linee guida per l’uso corretto dei sistemi di IA	5
Art. 4.1 – Modalità di utilizzo dell’IA da parte dei docenti	5
Art. 4.2 – Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale da parte del personale ATA	6
Titolo III – Governance e responsabilità	7
Art. 5 – Ruoli	7
Art. 6 – Approvazione dei progetti IA e obblighi del deployer	7
TITOLO III: Sistemi di IA utilizzati e politiche di utilizzo nella didattica e nell’amministrazione	8
Art 7.0 - Netiquette e regole di utilizzo	8
Art. 8 - Sistemi di IA vietati	8
Art. 9 – Regole generali per l’uso di IA generativa e sistemi analoghi	8
Art. 10 – Uso didattico: consentito, condizionato, vietato	9
Art. 11 – Trasparenza e integrità nelle consegne e nelle valutazioni	9
Art. 12 – Uso amministrativo e organizzativo	9
TITOLO IV: Utilizzo etico e responsabile dei sistemi di IA	10
Art. 13 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari	10
Art. 14 - Aggiornamenti e formazione	11
TITOLO V - Rispetto della privacy e protezione dei dati personali	11
Art. 15 – DPIA, FRIA e valutazioni preventive	11
Art. 16 – Informativa, comprensibilità e trasparenza verso gli interessati	11
Art. 17 – Minori, basi giuridiche e consenso	12
Art. 18 – Tutela rispetto all’addestramento dei modelli e attività alternative	12
Aggiornamento e revisione del presente Regolamento	12
Allegati al presente Regolamento IA:	13

PREMESSA

L'Intelligenza Artificiale è una tecnologia che consente ai sistemi informatici di imitare alcuni processi dell'apprendimento umano, attraverso l'elaborazione di grandi quantità di dati e la costruzione di modelli e correlazioni utili a effettuare previsioni e supportare decisioni. Applicazioni di I.A. sono ormai ampiamente diffuse nella vita quotidiana (riconoscimento vocale, elaborazione del linguaggio naturale, assistenti digitali, visione artificiale) e incidono in modo significativo anche nei contesti educativi e organizzativi.

Considerata la crescente diffusione di tali strumenti nella società, si rende necessario che la scuola promuova un **approccio consapevole**, volto a far comprendere **potenzialità e rischi** dell'I.A., attraverso un percorso progettato che coinvolga studenti, famiglie e personale scolastico.

Nel nostro Istituto, l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nella didattica avviene:

- non come scorciatoia, ma come oggetto di apprendimento;
- non come automatismo, ma come strumento cognitivo;
- non per delegare il pensiero, ma per potenziarlo.

La scuola, infatti, ha il compito di:

- formare cittadini digitali consapevoli;
- sviluppare il pensiero critico e la metacognizione;
- educare all'uso etico delle tecnologie emergenti.

Nei servizi amministrativi, l'Intelligenza Artificiale è concepita come **strumento di supporto intelligente**, orientato al miglioramento dell'efficienza organizzativa, della qualità del servizio e della trasparenza amministrativa, nel pieno rispetto della normativa vigente. Si sottolinea che l'I.A. **non sostituisce la competenza professionale**, ma la valorizza, contribuendo alla riduzione del carico di lavoro e delle attività ripetitive.

L'Istituto adotta il presente Regolamento per disciplinare l'introduzione, l'utilizzo e la governance dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito didattico, organizzativo e amministrativo, secondo un approccio antropocentrico, responsabile, proporzionato e basato sul rischio. L'IA è considerata strumento di supporto e non sostituisce la responsabilità professionale, educativa, amministrativa e decisionale delle persone.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina criteri, limiti, responsabilità e misure di controllo per l'uso dei sistemi di IA nell'Istituto, in ambito:

- a) didattico e laboratoriale;
- b) organizzativo-amministrativo;
- c) orientativo, inclusivo e di supporto allo studio.

Il presente regolamento definisce le linee guida e le buone pratiche per l'utilizzo di strumenti, sistemi e applicativi basati su Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, garantendo un utilizzo sicuro, affidabile, etico, responsabile e conforme alle normative vigenti; in particolare definisce i seguenti obiettivi:

- tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione di personale e studenti per un uso consapevole e responsabile;

- prevenire rischi legati a manipolazione, plagio, disinformazione e pregiudizi algoritmici (bias).

Lo sviluppo di sistemi di IA antropocentrici va considerato come una responsabilità di tutti e non consiste nella semplice regolamentazione della tecnologia.

Art. 2 – Definizioni

- **Intelligenza Artificiale (IA):** sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia (es. machine learning, modelli linguistici di grandi dimensioni – LLM –, sistemi generativi di testi, immagini o suoni).
- **Strumenti di IA:** software, piattaforme e applicazioni che utilizzano modelli di IA, inclusi chatbot, assistenti virtuali, generatori di testi o immagini e strumenti di analisi automatizzata.
- **Deployer:** qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizzi strumenti di IA nell'ambito scolastico.
- **IA generativa / LLM:** sistemi capaci di generare testo, immagini, audio, video, codice o altri contenuti.
- **Fornitore:** il soggetto che sviluppa o immette sul mercato un sistema di IA.

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e ATA, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche, educative e amministrative.

Art 3 -Ambito di applicazione

L'IA non può sostituire il ruolo educativo, valutativo e relazionale del docente. L'adozione di strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità. L'uso di strumenti di Intelligenza Artificiale deve rispettare i seguenti principi:

- **Legalità e conformità:** l'uso di strumenti di IA deve essere conforme alle normative nazionali e internazionali applicabili, incluse le disposizioni del Regolamento UE 2024/1689, che impone obblighi specifici su trasparenza, sicurezza e protezione dei dati personali. È responsabilità di ciascun utente assicurarsi che l'utilizzo di tali strumenti sia in linea con le regolamentazioni istituzionali e legislative.
- **Trasparenza:** gli utenti devono essere informati sull'utilizzo dell'IA e sui suoi limiti, evitando di presentare i risultati generati come assoluti o infallibili. Qualsiasi contenuto prodotto con IA deve essere chiaramente identificabile come tale, quando necessario, in conformità con gli obblighi di tracciabilità previsti dal Regolamento UE 2024/1689.
- **Affidabilità e qualità:** gli strumenti di IA devono essere utilizzati in modo responsabile, verificando l'accuratezza e la coerenza delle informazioni fornite. Per i sistemi di IA classificati come ad "alto rischio", devono essere implementate misure di valutazione del rischio e mitigazione.
- **Riservatezza e sicurezza:** l'uso dell'IA deve rispettare la riservatezza dei dati sensibili, evitando la condivisione di informazioni personali con strumenti non autorizzati.
- **Impatto etico e sociale:** gli strumenti di IA devono essere impiegati in modo equo ed etico, evitando discriminazioni o decisioni automatizzate che possano ledere i diritti delle persone. Il Regolamento UE 2024/1689 vieta l'uso di IA per pratiche discriminatorie, sorveglianza indiscriminata o profilazione automatizzata con effetti legali significativi sugli individui.

- **Supervisione umana:** l'IA deve essere considerata un supporto alle decisioni umane e non un sostituto. I risultati generati dagli strumenti IA devono essere sempre verificati da un operatore umano, soprattutto nei processi istituzionali critici.

Art. 4 – Principi generali

L'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e tutela dei diritti fondamentali.

TITOLO II – Utilizzo dei sistemi I.A.

Art. 4.0 - Linee guida per l'uso corretto dei sistemi di IA

Si indicano alcune regole e prescrizioni da rispettare nell'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale:

- Gli strumenti di IA devono essere impiegati esclusivamente per scopi istituzionali e/o didattici.
- L'uso di IA generativa (es. chatbot, assistenti virtuali) deve essere monitorato per prevenire la diffusione di informazioni inesatte o fuorvianti.
- È vietato l'uso di IA per creare, diffondere o manipolare contenuti ingannevoli o falsificati, incluse immagini, testi o video manipolati con finalità fraudolente.
- Gli utilizzatori devono segnalare eventuali anomalie o usi impropri degli strumenti di IA ai responsabili istituzionali preposti.
- L'accesso e l'utilizzo di strumenti IA devono avvenire tramite le piattaforme e i canali ufficialmente approvati dall'Istituto.
- Gli strumenti di IA non devono essere impiegati per sostituire il giudizio umano in decisioni strategiche, senza un'adeguata revisione e supervisione.
- È vietato inserire nei sistemi di IA informazioni riservate, sensibili o protette da segreto, a meno che tali strumenti siano stati espressamente autorizzati per tale scopo.
- L'IA non deve essere utilizzata per discriminare docenti, studenti o personale di segreteria sulla base di dati personali o di profili analizzati automaticamente.

Art. 4.1 – Modalità di utilizzo dell'IA da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della didattica per personalizzare l'insegnamento o elaborare materiali didattici, senza mai sostituire la propria valutazione critica. È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione.

1. L'impiego di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei docenti deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne della scuola in materia di tutela dei dati personali.
2. La responsabilità dei contenuti generati tramite strumenti di IA resta in capo al docente che li ha prodotti o utilizzati.
3. L'utilizzo delle tecnologie di IA deve considerare i limiti d'età previsti dai fornitori dei servizi e dalle disposizioni legislative applicabili agli studenti.
4. La selezione degli strumenti di IA deve risultare coerente con le scelte e gli indirizzi didattici contenuti nel PTOF, in particolare per quanto riguarda l'adozione di materiali didattici.

5. L'impiego di strumenti di IA non deve comportare oneri economici aggiuntivi per gli studenti o le loro famiglie, salvo nei casi in cui tali costi siano stati previamente autorizzati secondo le procedure condivise.
6. È compito del docente verificare in ogni caso l'accuratezza, la pertinenza e l'affidabilità dei contenuti generati dagli strumenti di intelligenza artificiale, prima di impiegarli in classe o condividerli con gli studenti. Si ricorda che l'IA può produrre informazioni inesatte o influenzate da bias.
7. I docenti sono incoraggiati a introdurre gli studenti ai principi fondamentali dell'intelligenza artificiale, alle sue potenzialità e ai suoi limiti, promuovendo un approccio critico, consapevole e responsabile al suo utilizzo.
8. L'uso di strumenti di IA non deve in alcun modo compromettere l'originalità dei lavori degli studenti né violare diritti di proprietà intellettuale. I docenti hanno il compito di sensibilizzare gli alunni sull'importanza di citare correttamente le fonti, inclusi i contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale.
9. L'Istituto si impegna a garantire ai docenti occasioni di formazione e aggiornamento dedicate all'utilizzo consapevole, efficace e conforme ai principi etici e normativi degli strumenti di intelligenza artificiale.
10. I docenti possono servirsi dell'intelligenza artificiale come supporto alle attività didattiche, in particolare per:
 - supporto nella progettazione di unità di apprendimento, materiali didattici e verifiche;
 - attività di tutoraggio personalizzato e inclusione degli studenti con BES o disabilità;
 - sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali degli studenti attraverso attività guidate di AI literacy;
 - traduzione automatica, sintesi vocale, correzione grammaticale e strumenti di scrittura assistita.

Art. 4.2 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale ATA

1. Il personale ATA può avvalersi di strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare i processi amministrativi e organizzativi, in particolare per:
 - automatizzare attività ripetitive (ad esempio gestione di calendari o organizzazione documentale); o analizzare dati utili alla gestione scolastica (ad esempio statistiche di presenza o indicatori di efficienza energetica);
 - redigere bozze di comunicazioni interne o circolari;
 - gestire e archiviare la documentazione amministrativa.
2. Il personale ATA è tenuto a garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati trattati tramite strumenti di intelligenza artificiale, attenendosi rigorosamente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alle politiche interne dell'Istituto. È fatto divieto di inserire dati personali o sensibili in strumenti di IA non autorizzati o non conformi agli standard di sicurezza richiesti.
3. Gli output generati dall'intelligenza artificiale devono essere sempre sottoposti a verifica e validazione da parte del personale ATA prima della loro diffusione o del loro utilizzo ufficiale.
4. L'impiego di strumenti di IA per finalità istituzionali, nonché per la redazione di atti, documenti o comunicazioni ufficiali, deve conformarsi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di privacy, sicurezza dei dati e gestione dell'infrastruttura informatica dell'Istituto.

5. La responsabilità dei contenuti generati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale rimane in capo alla persona fisica che ne ha fatto uso.
6. La responsabilità delle decisioni assunte resta sempre imputabile alle persone fisiche, anche qualora esse si siano avvalse del supporto di strumenti di IA.

Titolo III – Governance e responsabilità

Art. 5 – Ruoli

1. Il Dirigente scolastico esercita la responsabilità primaria di governance, indirizzo, autorizzazione, monitoraggio e revisione dell'adozione dei sistemi di IA.
2. Il DPO supporta l'Istituto nella verifica dei profili privacy, nelle informative, nelle valutazioni d'impatto, nei contratti con i fornitori, nei trasferimenti di dati e nella gestione degli incidenti.
3. Il Referente d'Istituto per l'IA o il Team IA cura il supporto metodologico e organizzativo, la formazione interna, il registro dei sistemi, la verifica delle configurazioni e la raccolta di feedback.
4. Il DSGA e gli uffici amministrativi utilizzano l'IA solo per attività di supporto consentite dal presente Regolamento e sotto controllo umano finale.
5. I docenti definiscono regole d'uso in classe e in laboratorio, verificano gli output, stabiliscono i criteri di trasparenza e restano responsabili della valutazione.
6. Gli studenti utilizzano l'IA nei limiti stabiliti dai docenti e dal presente Regolamento.
7. Le famiglie sono informate con modalità chiare, anche ai fini della consapevolezza digitale e delle eventuali scelte richieste dalla normativa.

Art. 6 – Approvazione dei progetti IA e obblighi del deployer

1. Ogni progetto o utilizzo strutturato di sistemi di IA deve essere coerente con il PTOF, con il presente Regolamento e con gli atti organizzativi dell'Istituto.
2. I progetti che comportano trattamento di dati personali, impatti rilevanti su studenti o personale, o impieghi ad alto presidio interno devono essere sottoposti a valutazione preventiva del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del DPO e dei referenti IA.
3. Nei casi in cui l'Istituto utilizzi un sistema qualificabile come ad alto rischio ai sensi dell'AI Act, esso assicura, nei limiti applicabili:
 - a) uso conforme alle istruzioni del fornitore;
 - b) assegnazione della supervisione umana a personale formato;
 - c) monitoraggio del funzionamento e gestione dei rischi o incidenti gravi;
 - d) conservazione dei log automaticamente generati, ove disponibili e sotto il controllo dell'Istituto, secondo la normativa applicabile;
 - e) verifica della registrazione nel database UE e registrazione dell'uso da parte dell'Istituto, ove richiesta;
 - f) svolgimento della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prima del primo impiego, ove prevista.
4. Metodologie esterne di supporto possono essere utilizzate come ausilio tecnico, ma non sostituiscono gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa.

TITOLO III: Sistemi di IA utilizzati e politiche di utilizzo nella didattica e nell'amministrazione

Art 7.0 - Netiquette e regole di utilizzo

L'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale deve rispettare principi non discriminatori, in linea con il Regolamento UE 2024/1689, e basarsi su **rispetto, professionalità e collaborazione**.

Gli utenti devono:

- comunicare in modo **chiaro, corretto e trasparente**;
- mantenere sempre il **rispetto della dignità altrui**, evitando contenuti offensivi o discriminatori;
- usare l'IA in modo **responsabile e non abusarne** per fini personali o conflittuali;
- proteggere i **dati sensibili**, trattandoli secondo le norme vigenti;
- **verificare sempre** l'accuratezza dei contenuti generati dall'IA;
- favorire **condivisione e collaborazione** in un clima di fiducia;
- adottare un **approccio critico**, senza delegare completamente le decisioni all'IA.

In sintesi, l'IA è uno strumento di supporto che deve essere utilizzato in modo etico, consapevole e sotto controllo umano.

I sistemi IA utilizzabili sono indicati nell'Allegato 3 Elenco dei Sistemi IA e politiche di utilizzo.

Art. 8 - Sistemi di IA vietati

È vietato l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nei seguenti ambiti:

- **Identificazione biometrica:** non è consentito l'uso di IA per riconoscere o identificare persone, sia in tempo reale sia successivamente.
- **Accesso all'Istituto:** non possono essere utilizzati sistemi IA per decidere o controllare l'accesso delle persone alla scuola.
- **Selezione del personale:** è vietato l'uso di IA nei processi di reclutamento, inclusi pubblicazione di offerte, analisi delle candidature e valutazione dei candidati.
- **Monitoraggio del personale:** non è consentito utilizzare IA per controllare o rilevare comportamenti dei docenti o del personale durante le attività lavorative o didattiche.
- **Valutazioni per attività progettuali:** l'IA non può essere impiegata per valutare candidati o partecipanti a selezioni interne o progetti.
- **Analisi delle emozioni:** è vietato l'uso di sistemi IA per rilevare o interpretare lo stato emotivo delle persone.
- **Valutazione delle prestazioni:** in nessun caso l'IA può essere utilizzata come strumento o criterio per valutare studenti o docenti.

Art. 9 – Regole generali per l'uso di IA generativa e sistemi analoghi

1. È vietato inserire nei prompt o nei sistemi di IA dati personali identificativi di studenti, famiglie o personale, salvo casi eccezionali autorizzati, con base giuridica adeguata e misure idonee.
2. È in ogni caso vietato inserire: dati sanitari, dati afferenti ad abitudini o inclinazioni sessuali (ex art.10 GDPR, ex art.9 GDPR)
3. Devono essere preferiti dati anonimizzati, pseudonimizzati, aggregati o sintetici.
4. Ogni output di IA deve essere trattato come bozza e sottoposto a verifica critica da parte dell'utente responsabile.

5. L'uso di sistemi di IA non esonera dal rispetto delle norme su privacy, sicurezza, proprietà intellettuale, correttezza amministrativa e integrità didattica.

Art. 10 – Uso didattico: consentito, condizionato, vietato

1. È consentito, con supervisione del docente, l'uso dell'IA per:
 - a) brainstorming, mappe concettuali, schemi e riorganizzazione di contenuti;
 - b) esercizi guidati, simulazioni, problem solving;
 - c) supporto a coding e debugging, con chiara definizione degli obiettivi di apprendimento;
 - d) semplificazione linguistica, accessibilità e supporto inclusivo;
 - e) personalizzazione dei materiali didattici.
2. È uso condizionato quello relativo ad attività valutative, da disciplinare espressamente dal docente con indicazione preventiva delle regole di utilizzo, dei limiti e degli obblighi di dichiarazione.
3. È vietato:
 - a) usare l'IA per sostituire integralmente una prestazione richiesta come personale, senza dichiarazione e senza verifica individuale;
 - b) usare l'IA durante prove in cui il docente ne abbia escluso l'uso;
 - c) generare contenuti discriminatori, offensivi, illeciti o non conformi alla finalità educativa;
 - d) eludere il processo di apprendimento o presentare come integralmente propri elaborati sostanzialmente generati dal sistema.
4. La valutazione resta sempre di competenza del docente.

Art. 11 – Trasparenza e integrità nelle consegne e nelle valutazioni

1. Per elaborati, compiti e progetti, il docente deve richiedere una Dichiarazione d'uso dell'IA, nella quale lo studente indichi almeno:
 - a) strumento utilizzato;
 - b) tipo di supporto richiesto;
 - c) parti rielaborate o verificate personalmente.
2. Il docente può:
 - a) consentire l'uso dell'IA come strumento, valutando processo e prodotto;
 - b) limitarne l'uso a fasi specifiche;
 - c) vietarlo in determinate prove, purché con indicazione preventiva e chiara.
3. Ogni testo amministrativo o organizzativo prodotto con supporto IA deve essere revisionato e validato da un responsabile umano.
4. Gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act sono osservati nei casi in cui risultino applicabili; restano comunque ferme le ulteriori regole interne di trasparenza stabilite dall'Istituto per finalità didattiche e organizzative.

Art. 12 – Uso amministrativo e organizzativo

1. L'uso dell'IA in ambito amministrativo e organizzativo è ammesso solo per attività di supporto, quali:
 - a) bozze di comunicazioni;
 - b) sintesi di documenti non sensibili;
 - c) classificazione preliminare di richieste prive di dati particolari;
 - d) automazioni a basso rischio e sotto controllo umano.

2. È vietato usare sistemi di IA per assumere automaticamente decisioni che producano effetti giuridici o effetti significativi su studenti, famiglie o personale.
3. È vietato caricare su strumenti esterni dati personali non necessari o categorie particolari di dati senza previa valutazione e senza uso di strumenti autorizzati.
4. Gli impieghi amministrativi ad alto presidio interno sono esclusi dall'uso ordinario e richiedono istruttoria rafforzata.

TITOLO IV: Utilizzo etico e responsabile dei sistemi di IA

Ogni utilizzatore è responsabile dell'uso corretto dei sistemi di Intelligenza Artificiale e deve garantire che i contenuti prodotti siano conformi al Regolamento e alle politiche dell'Istituto.

L'utilizzo degli strumenti di IA deve avvenire in modo **etico, trasparente e rispettoso**, esclusivamente per finalità autorizzate. È obbligatorio compilare **il registro dei progetti IA (Allegato 4)** in cui:

- dichiarare sempre l'eventuale utilizzo dell'IA nei lavori istituzionali, indicando le parti generate con il suo supporto;
- verificare l'accuratezza e la coerenza dei contenuti prodotti rispetto agli scopi istituzionali;
- utilizzare l'IA come supporto, senza sostituire il contributo personale.

Oltre al registro dei progetti IA il personale scolastico che utilizza sistemi IA con gli studenti dovrà compilare una **scheda progetto IA (Allegato 5)**, firmare l'informativa docenti (**Allegato 2**) far compilare e firmare un'informativa anche alle famiglie degli studenti (**Allegato 1**).

È inoltre vietato:

- utilizzare l'IA per **plagio** sia intenzionale che involontario (rif. Legge 475/1925 e sim.), copiando o riproducendo contenuti senza attribuzione;
- presentare come propri contenuti generati dall'IA senza dichiarazione;
- accedere o utilizzare contenuti protetti da diritto d'autore in modo non conforme alla normativa.

Tutti i lavori devono essere **originali** e basati sulle competenze dell'utente. Eventuali violazioni comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento.

Art. 13 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari

La violazione del Regolamento sull'uso dei sistemi di IA comporta conseguenze disciplinari per tutti gli utenti.

- **Studenti:** le infrazioni sono soggette a sanzioni proporzionate alla gravità, secondo il Regolamento di Istituto e la normativa vigente.
- **Personale docente e ATA,** il mancato rispetto delle regole costituisce violazione dei doveri d'ufficio e può comportare provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa.

Le sanzioni possono essere applicate dal docente o dal Dirigente Scolastico, in base alla gravità della violazione.

L'Istituto condanna ogni comportamento lesivo della dignità personale, incluso il **cyberbullismo** in ogni forma e contenuto, riservandosi di intervenire con sanzioni disciplinari, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno nelle sedi competenti, nei casi previsti, anche con azioni civili e penali. Il Dirigente Scolastico può adottare tutte le misure necessarie per prevenire o limitare ulteriori conseguenze delle violazioni.

Art. 14 - Aggiornamenti e formazione

L'Istituto promuove la **formazione continua** per garantire un utilizzo sicuro, consapevole e responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

Saranno organizzati percorsi formativi rivolti a personale e studenti, finalizzati a conoscere opportunità, rischi e corrette modalità d'uso dell'IA. La formazione è **obbligatoria per il personale** che utilizza tali strumenti.

È inoltre previsto un **aggiornamento costante** in relazione alle evoluzioni tecnologiche e normative, con particolare riferimento alle disposizioni del Regolamento UE 2024/1689.

TITOLO V - Rispetto della privacy e protezione dei dati personali

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale deve avvenire nel pieno rispetto della **privacy e dei diritti fondamentali**, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al Regolamento UE 2024/1689.

In particolare:

- i dati personali possono essere trattati solo su base giuridica valida (es. consenso, obbligo legale, interesse pubblico) e non devono essere utilizzati senza autorizzazione;
- devono essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati ed evitare accessi non autorizzati, perdita o alterazione;
- i sistemi di IA devono ridurre al minimo i rischi per la privacy ed evitare processi decisionali completamente automatizzati con effetti rilevanti sulle persone;
- i dati devono essere conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento, dopo di che devono essere distrutti o anonimizzati;
- è prioritario utilizzare servizi che garantiscano la conservazione dei dati in Paesi UE o con adeguate garanzie di protezione.

È inoltre necessario evitare l'uso di piattaforme che trasferiscono dati verso Paesi privi di adeguati livelli di tutela (es. Cina, Korea, ecc).

Art. 15 – DPIA, FRIA e valutazioni preventive

1. Quando un progetto o sistema di IA comporta un trattamento di dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, l'Istituto effettua una DPIA ai sensi dell'art. 35 GDPR.
2. Nei casi in cui il sistema rientri tra quelli ad alto rischio ai sensi dell'AI Act e l'Istituto sia tenuto agli adempimenti previsti per i deployer pubblici o per soggetti che erogano un servizio pubblico, l'Istituto effettua anche la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prima del primo uso.
3. Qualora residuino rischi elevati non mitigabili, l'Istituto procede, ove necessario, alla consultazione preventiva dell'Autorità garante.
4. Eventuali checklist o metodologie interne o esterne costituiscono strumenti di supporto e non sostituiscono gli obblighi di legge.

Art. 16 – Informativa, comprensibilità e trasparenza verso gli interessati

1. L'Istituto fornisce informative chiare, semplici e comprensibili, adeguate anche all'età degli studenti.

2. Le informative devono indicare, in modo proporzionato:
 - a) finalità del trattamento;
 - b) tipologia generale di sistema utilizzato;
 - c) categorie di dati eventualmente trattati;
 - d) principali rischi e cautele;
 - e) diritti degli interessati;
 - f) riferimenti per contattare l'Istituto e il DPO.
3. Nei casi previsti dall'AI Act, l'Istituto assicura gli obblighi di trasparenza verso gli utenti e gli interessati.
4. Per finalità didattiche e di integrità formativa, l'Istituto può introdurre obblighi interni di dichiarazione d'uso dell'IA anche oltre i casi strettamente imposti dalla normativa europea.

Art. 17 – Minori, basi giuridiche e consenso

1. L'Istituto verifica caso per caso la corretta base giuridica del trattamento connesso all'uso di sistemi di IA.
2. Ove il trattamento sia fondato sul consenso in relazione a servizi della società dell'informazione o a strumenti esterni opzionali, il minore che ha compiuto 14 anni può prestare autonomamente il consenso; per il minore di età inferiore a 14 anni il consenso è prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Il presente articolo non implica che ogni trattamento connesso all'attività scolastica debba fondarsi sul consenso: restano ferme le altre basi giuridiche previste dal GDPR per le attività istituzionali della scuola.
4. In ogni caso l'informativa deve essere formulata in modo facilmente accessibile e comprensibile anche ai minori.
5. Restano fermi i diritti degli interessati ai sensi della normativa vigente.

Art. 18 – Tutela rispetto all'addestramento dei modelli e attività alternative

1. L'Istituto, in via ordinaria, non consente che dati personali di studenti, famiglie o personale siano utilizzati da terzi per finalità di addestramento, miglioramento o ottimizzazione dei modelli di IA.
2. Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo previa verifica documentata di liceità, informativa dedicata, valutazione del DPO e, ove necessario, consenso valido.
3. Quando l'uso di uno strumento esterno è opzionale o richiede il consenso, l'Istituto assicura attività o modalità alternative equivalenti sotto il profilo didattico.
4. Le alternative non devono comportare svantaggi indebiti per lo studente.

Aggiornamento e revisione del presente Regolamento

Il presente Regolamento sarà soggetto a revisioni periodiche, al fine di garantire che quest'ultimo rimanga aggiornato con l'evoluzione della tecnologia e con le normative di riferimento. Le modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i soggetti coinvolti, assicurando un continuo adattamento e miglioramento dell'utilizzo di strumenti di IA nell'Istituto.

Allegati al presente Regolamento IA:

Allegato 1: Informativa per le famiglie

Allegato 2: Informativa per il personale

Allegato 3: Elenco dei sistemi IA

Allegato 4: Registro dei progetti IA

Allegato 5: Scheda progetto IA

La Dirigente Scolastica
Beatrice Tempesta
(documento firmato digitalmente)